

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, CERUTI, BATTISTUZZI, LABRIOLA, BARBIERI, GITTI, SODDU, FERRARA, ZAMPIERI, BALESTRACCI, BARBERA, BERTOLI, CHIRIANO, CIOCCI CARLO ALBERTO, D'ONOFRIO, FORLEO, FRASSON, GEI, LA GANGA, MASTRANTUONO, MATTARELLA, MAZZUCONI, NOVELLI, PACETTI, RIGGIO, VECCHIARELLI

Presentata il 21 dicembre 1990

Ordinamento dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di riforma delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ha operato le scelte fondamentali riguardo ai principi sullo *status* e sulle funzioni dei segretari comunali e provinciali. Nell'ambito ed in attuazione di tali principi è stata demandata, poi, alla legge la definizione e la disciplina degli istituti che regolano il rapporto di lavoro di questi dirigenti al servizio degli enti locali.

Peraltro, la diffusa ed acuta situazione di disagio che da tempo investe la categoria dei segretari comunali e provinciali non ammette più rinvii e dilazioni, pena

un irreversibile deterioramento della condizione di tali funzionari e degli enti locali.

La immediata definizione delle norme sul ruolo, funzioni e collocazione dei segretari comunali che possa consentire la soluzione anche delle altre questioni che da anni stanno attendendo di essere risolte è esigenza talmente improcrastinabile per lo stesso sistema istituzionale che un siffatto intervento legislativo si impone con urgenza.

Il confronto parlamentare, e le discussioni che ne sono seguite, sulla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali è

stata l'occasione per la ripresa e per un decisivo impulso al dibattito sulla posizione ed il ruolo del segretario comunale e provinciale.

V'è l'esigenza di un profondo rinnovamento nell'interesse in primo luogo delle autonomie locali e delle istituzioni in generale in ordine ai principi sulla collocazione, le funzioni e le responsabilità di questa figura di dirigente al servizio degli enti locali.

Il vasto dibattito che su tali questioni si è sviluppato nel mondo politico e istituzionale e gli approdi cui è pervenuto hanno fatto registrare un largo consenso sì da rendere possibile un intervento legislativo di definizioni sui principi e di approvazione di un nuovo ordinamento dei segretari all'altezza dei tempi e nell'interesse delle istituzioni.

Gli approdi sui principi ai quali si è pervenuti implicano, ora, che si passi alla definizione di una organica disciplina delle varie questioni che attengono allo *status* dei segretari comunali e provinciali: funzioni ed attribuzioni; rapporto con gli organi politici; accesso e sviluppo della carriera; formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale; istituzione di apposita scuola superiore; organi di gestione; responsabilità dirigenziale ed altre.

Partendo dai risultati dell'ampio confronto finora intervenuto, che si è tradotto come primo traguardo nell'approvazione dell'articolo 52 sui principi concernenti i segretari comunali contenuto nella legge n. 142 del 1990 di riforma delle autonomie, ed in sintonia con i principi che si vanno delineando per il riordinamento della dirigenza pubblica, si è predisposto un completo articolato contenente la proposta per un nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

La proposta si muove su alcuni principi di fondo concernenti il ruolo, la funzione e collocazione del segretario che, pur sviluppando antecedenti soluzioni, le risolvono in un articolato che ha caratteri di originalità e novità e che ha tenuto in particolare conto, oltre che i numerosi

contributi forniti dal confronto fra le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle autonomie e del mondo della cultura, le soluzioni prefigurate nel testo di riforma dell'ordinamento delle autonomie ed in quello di riforma della dirigenza *in itinere*.

Non è qui la sede per una più ampia illustrazione dei criteri informativi dell'articolato che si propone; sia sufficiente rilevare che si prevedono una articolazione della carriera ed una progressione nella stessa basata sulla professionalità e gestita da specifica scuola superiore, ed una figura che con un rapporto di pubblico impiego in ambito statale, gestita da un organismo collegiale, eserciti al servizio dell'ente locale e nell'interesse più generale delle istituzioni funzioni di direzione, collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, vigilanza e garanzia e che assuma l'effettiva responsabilità del ruolo, sino a scontare, per carenza dell'esercizio dello stesso, provvedimenti che possono arrivare fino alla revoca.

La proposta contiene poi soluzioni che appaiono interessanti quali, ad esempio, norme di verifica del rapporto fiduciario con l'ente ed una distinzione tra i meccanismi di accertamento della professionalità e quelli di attribuzione delle sedi.

* * *

La prima parte dell'articolato concerne la disciplina delle funzioni e dell'albo ed individua gli organi di gestione della categoria, le loro competenze e composizione.

In particolare l'articolo 1 definisce la figura professionale del segretario, trasferendo in una disciplina chiara e puntuale le disposizioni della legge n. 142 del 1990 ed in particolare l'articolo 52 della stessa legge.

L'articolo 1 riveste un particolare significato, non solo perché ribadisce il ruolo del segretario all'interno degli enti locali, ma poiché definisce alcuni aspetti essenziali in merito alla sua collocazione (statale) ed alla natura del rapporto di impiego (pubblico).

Particolare carattere di novità riveste il riferimento al « servizio dell'ente » che sinteticamente ma con chiarezza serve a caratterizzare il ruolo e le funzioni dei segretari all'interno del sistema istituzionale.

L'articolo 2 concerne le funzioni dei segretari comunali e provinciali. La sua rilevanza nel contesto della proposta è centrale.

Anche per questa formulazione si sono seguite le previsioni della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie e del disegno di legge di riforma della dirigenza (atto Camera n. 3464).

Le funzioni chiaramente espresse nell'articolato si possono ricondurre ai profili della collaborazione, consulenza propositiva, direzione, vigilanza e garanzia.

Attività consultiva, responsabilità istruttoria ed attuazione dei provvedimenti sono gli ambiti che generalizzando caratterizzano le prime due funzioni.

Le funzioni di direzione e vigilanza trovano riscontro in alcune disposizioni in cui correlativamente si attribuiscono, o si ribadisce l'attribuzione al segretario di alcuni necessari poteri di incidenza necessari a conferire effettività alla funzione.

Di particolare rilievo le funzioni di garanzia (non di controllo) disciplinate nell'interesse dell'ente e più in generale del sistema istituzionale e della comunità.

In tale ambito rientrano le funzioni di direzione ed organizzazione in materia di gare, appalti e concorsi.

Rientra anche in tale contesto la competenza generale all'esercizio dell'attività contrattuale, di assistenza agli organi, che si sostanzia altresì in una funzione referente che si salda alla responsabilità istruttoria delle deliberazioni, di verbalizzazione, di certificazione, nonché di concorso nei processi di un più proficuo rapporto con il cittadino.

La norma altresì prevede, con una disposizione volta a conferire chiarezza e funzionalità al sistema, che il segretario eserciti le sue funzioni avvalendosi della struttura, dei servizi e del personale dipendente.

L'albo (articolo 3) è unico e nazionale e le sue articolazioni corrispondono a mere esigenze di funzionalità e pratiche. L'albo è distinto in varie sezioni che ne consentono non solo l'immediata lettura ma anche un migliore utilizzo in funzione delle diverse esigenze.

L'organo competente alla gestione dell'albo è il consiglio centrale di amministrazione cui la proposta affida delicati e particolari compiti.

L'articolo 4 individua gli organi di amministrazione dei segretari comunali e provinciali a livello centrale, regionale e provinciale. La collocazione, il ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali richiedono, infatti, un reale coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla gestione degli stessi: Governo, autonomie locali e segretari.

L'articolo 5 specifica la composizione degli organismi nel rispetto dei criteri generali che presiedono alla loro composizione.

L'articolo 6 definisce le competenze dei consigli di amministrazione, ribadendo la loro competenza generale in merito alla disciplina di ogni istituto o materia relativa ai segretari comunali e provinciali.

Alcune competenze significative sono individuate in modo più specifico, altre vengono genericamente individuate e demandate ad una successiva disciplina regolamentare.

Il ricorso al meccanismo regolamentare consente di depurare il testo della proposta di disposizioni puntuali e minute che ne svilirebbero i contenuti e trova fondamento logico e giuridico in una tecnica legislativa più attenta ai contenuti sostanziali dello stesso dettato costituzionale nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 7 disciplina i criteri per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione.

La scelta del sistema elettivo piuttosto che quello consueto della designazione delle organizzazioni sindacali è elemento di notevole rilievo istituzionale ed è l'indice di una proposta più attenta al cor-

retto e democratico funzionamento degli istituti, piuttosto che sensibile ad istanze corporative. La logica di fondo è quella, altresì, di recuperare alle organizzazioni sindacali un ruolo più rispondente alla loro natura e funzione nel sistema democratico.

L'articolo 8 disciplina la scuola superiore per segretari comunali e provinciali nel quadro del processo di formazione della scuola superiore di pubblica amministrazione.

La scuola assume rilievo centrale nella proposta. Non solo alla stessa sono attribuite funzioni circa la formazione dei segretari comunali e provinciali ma la stessa progressione in carriera, attraverso corsi di specializzazione volti a consentire il conseguimento dell'idoneità, presupposto per la partecipazione ai concorsi per l'attribuzione delle sedi.

L'originalità della scuola e la rilevanza delle sue funzioni in ordine alla progressione in carriera la caratterizzano come proposta unica nel quadro delle attuali previsioni.

La gestione della scuola è riservata al consiglio centrale di amministrazione ma notevoli poteri in ordine all'attività didattica sono riservati ad un apposito comitato tecnico-scientifico.

Alla scuola fa altresì capo tutta l'attività di aggiornamento e di informazione tecnico-giuridica dei segretari comunali e provinciali, creando, così, in tale materia importante e delicata, un unico punto di riferimento e coordinamento.

La scuola trova adeguato finanziamento nel fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, i cui flussi verranno incrementati attraverso alcune innovazioni, di cui si dirà in seguito.

Le norme che vanno dall'articolo 9 al 12 disciplinano l'accesso e la progressione in carriera.

In particolare l'articolo 9 disciplina l'accesso in carriera. A tale momento la proposta ha dedicato molta attenzione, nell'intento di caratterizzare sin dall'inizio la carriera con un'elevata professionalità.

Il meccanismo in sintesi risulta così articolato.

L'iscrizione all'albo e l'attribuzione alla sede di servizio dei comuni di classe iniziale (sino a 3 mila abitanti) avviene a seguito dell'idoneità conseguita nell'esame finale di un corso di formazione tecnico-pratica (tirocínio) e di reclutamento della durata di tre anni svolto dalla scuola nonché della utile collocazione finale.

Al corso sono ammessi in numero predeterminato con riferimento alle sole sedi che si prevedono vacanti, incrementate del 50 per cento, i vincitori di un concorso per soli titoli e colloquio.

Tra i tanti sistemi di scelta si è privilegiato un meccanismo che più di altri appare obiettivo e nel contempo ha il pregio della snellezza e semplicità.

L'articolo disciplina i criteri generali del corso e i meccanismi di attribuzione della sede e prevede una borsa di studio per i partecipanti.

L'articolo 10 disciplina l'attribuzione delle sedi di segreteria generale. I concorsi sono per soli titoli, ma agli stessi possono partecipare solo i segretari che abbiano conseguito una specifica idoneità.

Tenuto conto della reale differenza esistente nell'ambito della classe viene operata nei meccanismi di attribuzione una distinzione per i comuni oltre i 10 mila abitanti.

Per l'attuazione delle sedi sino a 3 mila abitanti, i concorsi sono cumulativi; oltre, i concorsi sono per singola sede. Per i comuni oltre i 10 mila abitanti possono partecipare solo coloro che abbiano un minimo di punteggio per titoli.

L'indizione di concorsi per singola sede oltre i 3 mila abitanti e non più oltre 65 mila come è nell'attuale disciplina, è un ulteriore e decisivo ampliamento della sfera di partecipazione al momento della scelta da parte degli enti che va sottolineato per la sua rilevante importanza, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

L'articolo 11 disciplina i criteri ed i meccanismi per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di comuni con

popolazione superiore a 3 mila abitanti e quella per l'idoneità a segretario generale di prima classe per sedi con popolazione superiore a 65 mila abitanti. Lo stesso articolo disciplina i requisiti previsti per la partecipazione ai corsi di specializzazione per idoneità.

L'idoneità si consegue a seguito di appositi corsi di specializzazione con esame finale tenuti dalla scuola.

La previsione ed il meccanismo non trovano riscontro in riferimento ad alcuna carriera dello Stato ed anche del settore pubblico allargato.

Non solo, pertanto, i segretari devono superare un corso triennale al pari di coloro i quali accedono alla dirigenza, ma ancora per progredire devono affrontare un primo esame di idoneità ed un secondo.

Un simile gravoso sistema è giustificabile ed accettabile solo con riferimento alla elevata e peculiare professionalità con cui si intende caratterizzare il segretario.

In analogia a quanto prevede il disegno di legge sulla dirigenza all'esame della Camera risultano introdotti meccanismi che possono consentire al solo primo corso l'ammissione di soggetti esterni alla categoria.

L'articolo 12 detta alcuni criteri generali per la valutazione dei titoli nei concorsi, prefigurando sistemi obiettivi e trasparenti, volti ad eliminare i gravi pregiudizi che spesso si sono verificati e che recentemente risultano accentuati con l'imposizione di criteri caso per caso che, oltre ad avere profili di illegittimità, contrastano con gli obiettivi della trasparenza e dell'imparzialità.

Lo stesso articolo disciplina inoltre in via generale la composizione delle commissioni di concorso.

L'articolo 13 regola le modalità ed i criteri di copertura in via temporanea dei posti vacanti ovvero privi del titolare, limitando le reggenze ad un periodo di 4 mesi che secondo i meccanismi della riforma dovrebbe essere più che sufficiente per la copertura del posto stesso.

Correlata al ruolo ed alle funzioni risulta la norma dell'articolo 14 che disciplina la responsabilità dei segretari.

La norma evita di « disciplinizzare » e quindi di « sanzionare » la responsabilità per mancata realizzazione degli obiettivi programmati; tiene conto delle previsioni di cui all'articolo 52 della legge n. 142 del 1990; introduce criteri di valutazione del segretario collegati ai risultati raggiunti.

L'articolo 15 disciplina i criteri generali di mobilità, ampiamente favorita anche dalla prescrizione che dopo 10 anni di servizio nella stessa sede si entra in posizione di trasferimento.

Non va disatteso il fatto che deve essere garantita l'esistenza di un rapporto fiduciario con l'ente. Alla nomina ed alla revoca (articolo 16) si procede con il concorso dell'ente.

I pregiudizi nel rapporto possono essere rappresentati dall'ente o dal segretario stesso ma l'accertamento viene demandato a sede esterna in cui gli interessi coinvolti sono presenti per rappresentanza, fatto che consente giudizi sereni ed obiettivi. A ciò dà una risposta la norma.

L'articolo 17 detta disposizioni relative al trattamento economico. Per i segretari di grado iniziale il trattamento è commisurato percentualmente a quello dei colleghi di grado superiore. Il trattamento economico dei dirigenti dello Stato è attribuito ai segretari secondo i criteri contenuti nell'articolo e nell'apposita tabella.

L'articolo 18 prevede la composizione della commissione di disciplina.

L'articolo 19, mentre prevede l'abolizione delle anacronistiche note di qualifica, introduce un nuovo meccanismo di valutazione dell'attività svolta dal segretario fondato su rapporti distinti del sindaco o del presidente e del segretario stesso.

L'articolo 20 concerne alcune disposizioni volte ad incrementare i flussi finanziari derivanti dai diritti di segreteria per meglio corrispondere alle iniziative previ-

ste dalla proposta. La quota a favore del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962, viene elevata dal 10 al 20 per cento; contestualmente si prevedono meccanismi che consentano agli enti locali un maggior introito rispetto a quello attuale, ampliando la sfera degli atti di attuale stretta applicazione dei diritti, contribuendo così ad introdurre anche elementi di maggior chiarezza nell'applicazione dell'istituto.

L'articolo 21, ripetendo una norma d'uso, prevede l'applicazione ai segretari delle norme relative alla dirigenza dello Stato.

L'articolo 22 prevede la redazione di un testo unico delle norme relative ai

segretari definendo così quali norme sono abrogate e quali restano in vigore.

Per facilitare l'applicazione del meccanismo, che in passato ha causato incertezze e difficoltà, l'articolo prevede sistemi di definizione e chiarimento per una risposta a problemi che, in effetti, si verificano anche in altre situazioni.

L'articolo 23 detta le necessarie norme transitorie per disciplinare meccanismi, situazioni e posizioni acquisite dai segretari comunali e provinciali.

La proposta si chiude con le tabelle concernenti le classi dei comuni e delle province e le correlate qualifiche dei segretari comunali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Il segretario del comune e della provincia).

1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'ente per i compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, iscritto in apposito albo nazionale, territorialmente articolato.

ART. 2.

(Funzioni).

1. Il segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Negli enti in cui le competenze e le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alla dirigenza, il segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Negli altri enti dette funzioni spettano al segretario, che le esercita secondo i criteri previsti dal medesimo articolo e nel rispetto delle funzioni degli eventuali responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell'ente e ne cura la verbalizzazione.

4. Ai segretari, in relazione alle attribuzioni di funzioni previste dalla citata legge n. 142 del 1990 e dalle norme sulla

dirigenza statale, nonché da altre norme legislative, statutarie e regolamentari competenti:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente;

b) promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente;

e) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;

g) l'esercizio del potere disciplinare.

5. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

6. In coerenza con gli obiettivi, programmi e direttive di cui al comma 1, il segretario svolge attività di carattere organizzatorio e provvedimentale. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.

ART. 3.

(Albo nazionale).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nel quale sono iscritti in apposite sezioni, in base alle tabelle A e B allegate alla presente legge, gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario ed a quelle di segretario gene-

rale di seconda e prima classe nonché, distintamente per qualifica e per classe, i segretari comunali e provinciali in servizio.

2. Gli iscritti all'albo, distintamente per qualifica e classe, sono articolati per regioni e per province, con esclusione delle province di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

(Consiglio di amministrazione).

1. Alla tenuta dell'albo ed all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari è preposto un consiglio di amministrazione, articolato in un consiglio centrale ed in consigli regionali e provinciali.

2. Il consiglio di amministrazione centrale è l'organo di governo complessivo dei segretari ed è, inoltre, preposto alla gestione della scuola superiore per segretari.

3. I consigli di amministrazione regionali e provinciali sono, nell'ambito delle loro competenze, gli organi di gestione dei segretari a livello regionale e provinciale.

4. I consigli di amministrazione durano in carica quattro anni e sono dotati di appositi uffici e personale forniti rispettivamente dal Ministero dell'interno, dalla prefettura del capoluogo di regione e dalle prefetture. Il personale è scelto preferibilmente fra segretari comunali.

ART. 5.

(Composizione dei consigli di amministrazione).

1. I consigli di amministrazione centrale, regionali e provinciali sono composti:

a) dal Ministro dell'interno o suo delegato, dal prefetto del capoluogo di regione e dal prefetto della provincia che, rispettivamente, li presiedono;

b) da due sindaci e un presidente di provincia o da tre sindaci, limitatamente ai soli consigli provinciali, designati

rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

c) da tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, rispettivamente in ambito nazionale, regionale e provinciale;

d) da due dirigenti designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal prefetto di capoluogo di regione e dal prefetto della provincia, nell'ambito dei propri dirigenti dell'Amministrazione civile.

ART. 6.

(Competenze dei consigli di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione centrale esercita le funzioni di indirizzo e di governo complessivo dei segretari ed in particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali e necessari all'espletamento dei concorsi;

c) dispone il trasferimento di segretari comunali e provinciali tra comuni della stessa classe appartenenti a regioni diverse, secondo le disposizioni dell'articolo 15;

d) accerta in seconda istanza la responsabilità disciplinare dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti;

e) emana regolamenti per lo svolgimento dei concorsi, corsi di specializzazione, trasferimenti, assegnazione degli incarichi di reggenza e di supplenza e per ogni altro istituto previsto nella presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà regolamentare gli sia riconosciuta o ammessa dalla legge;

f) determina il numero dei segretari comunali che possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

g) può disporre, con atto motivato, anticipazioni ai segretari, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962, del trattamento economico non corrisposto dagli enti per comprovata impossibilità;

h) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e quello dei consigli regionali e provinciali di amministrazione.

2. Compete al consiglio di amministrazione regionale:

a) l'organizzazione e la gestione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale;

b) il trasferimento dei segretari comunali e provinciali nell'ambito della regione secondo i criteri, modalità e procedure previste dall'articolo 15;

c) la procedura concorsuale per l'attribuzione delle sedi di segreteria di seconda classe;

d) l'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione dei segretari provinciali, per quanto non riservato al consiglio centrale;

e) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari provinciali su proposta della apposita commissione di disciplina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

f) la nomina della commissione di disciplina dei segretari provinciali.

3. Compete al consiglio di amministrazione provinciale:

a) l'assegnazione ai segretari di prima iscrizione all'albo e di primo livello delle sedi disponibili da attribuire cumulativamente secondo l'ordine di iscrizione e delle preferenze espresse dagli interessati e dai comuni;

b) il trasferimento dei segretari comunali tra comuni della stessa classe nell'ambito della provincia secondo i criteri, le modalità e le procedure previsti dall'articolo 15, salvo quelli a richiesta dell'ente;

c) la nomina della commissione di disciplina dei segretari comunali;

d) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari comunali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sulla base delle proposte della commissione di disciplina;

e) l'adozione dei provvedimenti per quant'altro attiene alla gestione dei segretari comunali e dell'albo in sede provinciale, che non siano di competenza del consiglio centrale o regionale.

ART. 7.

(Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione).

1. I rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione sono eletti dai segretari comunali e provinciali iscritti all'albo in servizio alla data delle elezioni con sistema proporzionale a scrutinio di lista.

2. Le liste dei candidati per il consiglio d'amministrazione centrale possono essere presentate da organizzazioni già rappresentate nel consiglio centrale e da altre organizzazioni o gruppi organizzati previa sottoscrizione da parte di almeno 300 elettori in servizio in almeno 6 regioni con un minimo di 50 per regione.

3. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la deliberazione di cui al comma 4 è disciplinata la presentazione delle liste dei candidati per i consigli provinciali e regionali.

4. Con deliberazione del consiglio centrale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste.

5. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal Ministro dell'interno, con pro-

prio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Scuola superiore per segretari comunali e provinciali).

1. In attesa della riorganizzazione della scuola superiore di pubblica amministrazione è istituita la scuola superiore per segretari comunali e provinciali.

2. La scuola disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

3. Con delibera del consiglio d'amministrazione centrale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà approvato apposito regolamento per disciplinare il funzionamento della scuola secondo i seguenti principi:

a) la scuola verrà gestita dal consiglio di amministrazione centrale ed avrà una struttura fissa nonché attrezzature e personale per il suo autonomo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione centrale, la programmazione didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e perfezionamento, di cui ai successivi articoli, i criteri, le modalità ed i tempi delle prove d'esame, i criteri per l'aggiornamento e l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari di ruolo, nonché da segretari anche in quiescenza, ed altri dirigenti statali di comprovata esperienza e professionalità, in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle autonomie locali; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui al presente comma, l'attribuzione al comitato di ulteriori compiti e funzioni;

c) oltre ai docenti incaricati per l'insegnamento di materie specialistiche, la scuola avrà un corpo docente stabile per l'insegnamento delle materie di base; l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai professori universitari di ruolo, ai segretari generali comunali e provinciali, anche in quiescenza, ai dirigenti statali ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

d) l'attività didattica formativa, di perfezionamento e di aggiornamento prevederà anche il necessario scambio di esperienza con i settori dell'imprenditorialità pubblica e privata, nazionale ed internazionale, sarà svolta in collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con le autonomie locali, con gli organi comunitari e potrà prevedere forme di convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del personale.

4. Il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico, di cui alla lettera b) del comma 3, sarà determinato dal regolamento previsto dallo stesso comma 3. Il presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato tra i propri membri dal consiglio di gestione centrale.

5. Tutte le spese per l'istituzione ed il funzionamento della scuola fanno carico al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

ART. 9.

(Accesso in carriera).

1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante corso triennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola superiore per segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 8 e comprensivo di almeno 9 mesi di tirocinio presso comuni e province.

2. Al corso di formazione, di cui al comma 1, si accede mediante concorso pubblico per titoli e colloquio, bandito annualmente, al quale possono partecipare esclusivamente i candidati in pos-

sesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio di età non superiore a 29 anni.

3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati nel numero dei posti che si prevede saranno vacanti, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, alla data di ultimazione del corso, maggiorato del 50 per cento.

4. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 8 disciplinerà i casi di esclusione dal corso stesso per il mancato superamento delle prove annuali, nonché l'iscrizione in apposito elenco degli idonei, a seguito del favorevole esito dell'esame finale, secondo l'ordine della graduatoria formulata con riferimento alla votazione finale conseguita.

5. Il consiglio di amministrazione centrale, secondo l'ordine della graduatoria, previa iscrizione all'albo, assegna gli idonei ad una delle sezioni provinciali nei limiti e con riferimento alle sedi disponibili e nel rispetto, ove possibile, delle preferenze indicate dagli interessati.

6. Ai partecipanti al corso sarà corrisposta una borsa di studio mensile pari al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale, esclusa ogni indennità collegata all'espletamento del servizio.

ART. 10.

(Attribuzione delle sedi di segreteria generale).

1. Alla segreteria generale si accede mediante concorso per titoli per singole sedi.

2. Al concorso per l'attribuzione di sedi di segreteria generale di seconda classe possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. Il consiglio di amministrazione regionale assegna le singole sedi a concorso secondo la graduatoria di merito.

4. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il minimo di punteggio, per titoli, necessario per partecipare a concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

5. Ai concorsi per l'attribuzione alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 65.000 abitanti possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 11.

6. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il minimo di punteggio per titoli necessari per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 250.000 abitanti, nonché quello per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale per le città metropolitane.

ART. 11.

(Idoneità a segretario generale).

1. L'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti si consegue dopo avere superato i singoli esami previsti dal piano di studi del corso di specializzazione da concludersi con la presentazione e discussione della tesi assegnata.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 65.000 abitanti.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo.

4. I corsi di specializzazione verranno disciplinati dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 8.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno due anni, nonché i vicesegretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da almeno cinque anni e con qualifica dirigenziale.

6. Sono altresì ammessi, nei limiti di cui al comma 7, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area direttiva con qualifica non inferiore all'ottava, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca e liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo professionale che richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 9, comma 2, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

7. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere, altresì, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

8. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il numero massimo delle iscrizioni al corso di specializzazione per i soggetti di cui al comma 6, nel limite massimo del 20 per cento delle sedi di segreteria generale che si prevedono disponibili al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

9. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità, di cui al comma 2, sono ammessi i segretari generali in servizio da almeno due anni ed in possesso minimo di punteggio di cui al comma 4 dell'articolo 10 nonché i vicesegretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni, dei quali almeno cinque in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti ovvero in provincia.

ART. 12.

(Concorsi).

1. Il consiglio di amministrazione centrale stabilirà, con l'apposito regolamento di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, le modalità, i termini ed i criteri che consentiranno l'espletamento

dei concorsi per l'assegnazione dei segretari titolari delle sedi, anche tenendo conto delle vacanze che si prevede possano verificarsi entro l'anno, in maniera tale che di norma le sedi debbano avere assegnato il titolare al verificarsi della vacanza stessa.

2. In tutte le ipotesi in cui sia necessario procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione di graduatorie, la competenza spetta al consiglio d'amministrazione centrale che li stabilisce in via preventiva e generale.

3. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli di anzianità, servizio, cultura e merito definiti con criteri obiettivi che privilegiano la professionalità.

4. I titoli dovranno tenere particolarmente conto, tra l'altro, delle valutazioni riportate nel corso di formazione e reclutamento, in quello di specializzazione nonché nel servizio prestato.

5. La commissione giudicatrice dei concorsi a sedi di segretario generale di seconda e prima classe è nominata con delibera del consiglio di amministrazione centrale ed è composta:

a) da un dirigente generale del Ministero dell'interno designato dal Ministro, che la presiede;

b) dal sindaco del comune o dal presidente della provincia cui il concorso si riferisce;

c) da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, scelto dal comune o dalla provincia cui il concorso si riferisce;

d) da un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

e) da un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore, o pari, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Per i concorsi la cui competenza è attribuita ai consigli di amministrazione regionale, il dirigente, di cui alla lettera a) del comma 5, è designato dal prefetto del capoluogo di regione.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario dell'ufficio del consiglio di amministrazione centrale o regionale.

8. La commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

9. La commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli e colloquio, di cui all'articolo 9, comma 2, è composta da un prefetto, che la presiede, da un rappresentante delle autonomie locali, designato dall'ANCI, e da un segretario comunale o provinciale designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 13.

(Reggenze e supplenze).

1. Gli incarichi di reggenza o supplenza sono attribuiti dai consigli centrali, regionali e provinciali secondo le rispettive competenze.

2. Ai vicesegretari che hanno per statuto l'effettiva sostituzione del segretario, possono essere attribuiti, con le stesse modalità del comma 1, gli incarichi di reggenza e supplenza.

3. Gli incarichi di reggenza non possono avere durata superiore a quattro mesi.

ART. 14.

(Responsabilità dei segretari).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi politico-istituzionali dell'ente, dei termini e delle altre

norme di procedimento previsti da leggi, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Il risultato ritenuto negativo è comunicato al segretario con atto formale del sindaco o del presidente della provincia. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, del segretario a giustificazione del risultato della gestione. Il sindaco, o il presidente, qualora non intenda accogliere le controdeduzioni del segretario, può rinviare la questione al consiglio dell'ente.

4. Il risultato negativo della gestione, accertato dal consiglio dell'ente, in seduta segreta, viene segnalato ai consigli di amministrazione ed entra a far parte delle valutazioni di servizio del segretario.

ART. 15.

(Mobilità).

1. Il trasferimento dei segretari comunali e provinciali a sede della stessa classe e di regioni diverse, può essere disposto con deliberazione del consiglio centrale, su richiesta degli stessi segretari o degli enti in relazione a documentate esigenze delle amministrazioni, sentiti i segretari interessati.

2. Analogamente provvedono i consigli di amministrazione regionali e provinciali, nell'ambito di propria competenza.

3. Fatte salve le previsioni di cui ai commi 1 e 2, con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione centrale, saranno disciplinati i trasferimenti nell'ambito della medesima classe, per le sedi di classe iniziale, nel rispetto dei seguenti principi: per istanza degli interessati, per attuazione dei trasferimenti prima dell'espletamento dei concorsi o attribuzione della sede ai vinci-

tori, o in presenza di più istanze, per graduatorie automatiche per soli titoli formulate sui dati acquisiti all'albo.

4. Su richiesta dell'interessato o dei consigli di amministrazione provinciali o regionali, i segretari, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, possono essere trasferiti, mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento, presso il Ministero dell'interno nonché in altro Ministero ed amministrazione statale o locale che ne faccia richiesta.

5. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e decorsi 10 anni di servizio presso lo stesso ente, il segretario viene iscritto in apposite liste di mobilità per essere trasferito in altra sede, di pari classe, tenendo conto delle sedi disponibili nonché delle richieste dell'interessato e dell'ente.

6. Nei primi tre anni di servizio in un determinato comune o provincia, il segretario non può chiedere il trasferimento, né per mobilità né per concorso, a meno che non vi sia il consenso dell'ente presso cui presta servizio.

ART. 16.

(Nomina e revoca).

1. La nomina del segretario quale titolare della sede, sia per prima assegnazione, sia per concorso, sia per trasferimento, è effettuata dal consiglio di amministrazione competente.

2. Per gravi e persistenti motivi di malattia, di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni e inadempienze ai doveri d'ufficio, con delibera della giunta dell'ente, può essere richiesta la revoca del segretario al consiglio di amministrazione competente.

3. Il consiglio di amministrazione competente decide sulla richiesta, sentito il segretario interessato, entro 60 giorni, indicando nel provvedimento le misure conseguenti alla eventuale revoca onde assicurare all'ente la continuità di assolvimento della funzione ed al segretario altro incarico o altra sede.

ART. 17.

(Trattamento economico).

1. Ai segretari comunali in servizio, titolari di comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, è attribuito il trattamento economico, compresa l'indennità di funzione, corrispondente al 95 per cento di quello spettante al segretario generale di seconda classe.

2. Ai segretari è attribuito il trattamento economico di dirigente dello Stato.

3. Il trattamento economico è stabilito con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale in relazione alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. L'indennità di funzione dei segretari è commisurata all'importanza della sede ed è determinata con riferimento anche al numero degli abitanti delle sedi prescindendo dalle classi.

5. L'indennità di funzione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione centrale.

6. Ai segretari in servizio presso la provincia è attribuita la qualifica ed il trattamento economico non inferiore a quelli del segretario del comune capoluogo.

7. Ai segretari comunali titolari di comuni di classe seconda ed ai segretari titolari di comuni di classe iniziale è attribuito il trattamento economico della classe superiore, rispettivamente, dopo 25 e 15 anni di servizio.

8. Il trattamento economico dei segretari è a carico degli enti presso i quali prestano servizio.

ART. 18.

(Composizione della commissione di disciplina).

1. La commissione di disciplina dei segretari comunali ha sede presso la prefettura ed è composta:

a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale, che la presiede;

b) da un sindaco designato dall'ANCI;

c) da un segretario comunale.

2. La commissione di disciplina dei segretari provinciali ha sede presso la prefettura del capoluogo di regione ed è composta:

a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale del capoluogo di regione;

b) da un presidente di provincia, designato dall'UPI della regione;

c) da un segretario provinciale.

3. All'inizio di ciascun anno l'ANCI e l'UPI segnalano rispettivamente al consiglio di amministrazione provinciale o regionale due sindaci e due presidenti per la nomina a componenti effettivi e supplenti della commissione di disciplina.

4. Il segretario comunale e provinciale, sia effettivo che supplente, è eletto con le stesse modalità previste per i rappresentanti di cui all'articolo 5, lettera c) e dura in carica come il consiglio di amministrazione.

5. Le commissioni di disciplina durano in carica quattro anni e si rinnovano con i consigli di amministrazione.

ART. 19.

(Valutazioni).

1. La valutazione dell'attività dei segretari comunali e provinciali è effettuata annualmente dal consiglio di amministrazione competente sulla base di distinti sommari rapporti dell'attività redatti dal sindaco o dal presidente e dal segretario.

2. Avverso la valutazione del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione centrale.

3. Criteri, procedure, schemi di redazione e presentazione del rapporto sull'attività e quant'altro occorre all'applicazione dell'istituto, verranno determinati con apposito regolamento del consiglio di amministrazione centrale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite per i segretari comunali e provinciali le note di qualifica.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di diritti di segreteria).

1. Sugli atti di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 2, rogati ed autentici dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura stabilita dalla legge.

2. I diritti di segreteria sono dovuti all'ente, secondo quanto previsto dal comma 3, per tutti gli atti volti, comunque, a disciplinare un rapporto tra comune o provincia ed un soggetto pubblico o privato, applicando, ove non ricorrano anche altre ipotesi, le percentuali per valore previste dalla normativa vigente.

3. Restano confermate le misure ed i criteri di riparto previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le percentuali del 90 per cento e del 10 per cento di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che vengono rispettivamente modificate in 80 per cento e 20 per cento.

ART. 21.

(Applicazione delle norme sulla dirigenza).

1. Le norme relative alla dirigenza dello Stato si applicano ai segretari comunali e provinciali di classe seconda e prima, in quanto compatibili.

ART. 22.

(Testo unico).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali. Per la reda-

zione del suddetto testo unico il Governo si avvale del consiglio centrale di amministrazione di cui all'articolo 4.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 23.

(Norme transitorie).

1. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, previsti dalla presente legge, continueranno ad applicarsi le vigenti norme in materia di ammissione in carriera e per la copertura delle sedi vacanti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'attivazione dei corsi di specializzazione, sono utilizzati per l'ottenimento dell'idoneità relativa i concorsi per titoli ed esami alle sedi di segreteria generale di seconda classe.

3. All'attribuzione delle sedi si provvede con le modalità fissate dall'articolo 15.

4. Le idoneità all'abolita qualifica di segretario capo di prima classe e quelle a concorsi di segretario generale di seconda classe sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 11, comma 1.

5. I segretari, i quali siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la soppressa qualifica di segretario capo e siano titolari di segretarie di comuni assegnati in base alla tabella « A » alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità della sede, finché non conseguano, mediante specifico corso disciplinato con decreto del Ministro dell'interno, l'idoneità a segretario generale di seconda classe. Da tale data, con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale, conseguono la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe e conservano la titolarità della sede. Allo stesso sono ammessi i segretari in servizio nei comuni fino a 3.000 abitanti i quali abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di

segretario capo. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'attribuzione della qualifica di segretario generale di seconda classe ed il relativo trattamento economico subordinatamente alle dichiarazioni di accettazione del trasferimento in una delle sedi vacanti di classe seconda.

6. I segretari comunali, idonei nei precedenti concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe e a posti di segretario generale di seconda classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conseguono, alla data di cui sopra, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe. Conseguono, altresì, la qualifica ed il trattamento economico gli idonei titolari di comuni fino a 3.000 abitanti subordinatamente alla dichiarazione di cui al comma 5.

7. Conseguono l'iscrizione nella sezione degli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario di prima classe i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica di segretario generale di classe prima B, nonché quelli con la qualifica di segretario generale di seconda classe al conseguimento dell'anzianità di cui all'articolo 11, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

8. I segretari comunali che siano titolari transitori alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la titolarità transitoria della sede sino a quando non acquisiscono i requisiti per la nomina quali titolari della sede medesima ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero dalle disposizioni della presente legge.

9. In attesa della costituzione dei nuovi consigli di amministrazione di cui all'articolo 4, le loro competenze vengono esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli attuali consiglio centrale di amministrazione e consigli provinciali di amministrazione. Questi ultimi provvederanno altresì, in attesa della costituzione dei consigli regionali di amministrazione, all'organizzazione e ge-

stione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale. La competenza sui segretari provinciali è esercitata dal consiglio provinciale.

10. Per il primo triennio della data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai segretari in servizio di ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento. I trasferimenti avverranno secondo una graduatoria formulata dal consiglio centrale di amministrazione con riferimento alla disponibilità dei posti.

TABELLA A.
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI Classe/Popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
<p>oltre 250.000 abitanti città metropolitane</p> <p><i>Prima classe:</i> da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia inferiori a 65.000 abitanti.</p> <p><i>Seconda classe:</i> da 3.001 a 65.000 abitanti.</p> <p><i>Terza classe:</i> sino a 3.000 abitanti.</p>	<p>Segretario comunale generale di classe 1^a/A - Dirigente generale.</p> <p>Segretario comunale generale di classe 1^a/B - Dirigente generale.</p> <p>Segretario comunale generale di seconda classe - Primo dirigente.</p> <p>Segretario comunale.</p>

TABELLA B.
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE Classe/Popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
<p><i>Prima classe A:</i> il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti.</p> <p><i>Prima classe B:</i> il cui capoluogo sia inferiore a 250.000 abitanti.</p>	<p>Segretario provinciale di prima classe - Dirigente generale.</p> <p>Segretario provinciale di prima classe - Dirigente generale.</p>